

La reintegrazione si applica in tutti i casi di nullità del licenziamento

La Corte Costituzionale, con sentenza n. 22 del 22 febbraio 2024, è tornata a pronunciarsi sul D.lgs. n. 23/2015 (cd. “Jobs Act”) dichiarando l’incostituzionalità dell’art. 2, comma 1, nella parte in cui la norma limita l’applicazione della tutela reintegratoria soltanto ai casi di nullità del licenziamento “*espressamente previsti dalla legge*”.

Il caso concreto

Un autoferrotranviere, assunto presso una società esercente il servizio di trasporto pubblico urbano dopo il 7 marzo 2015 (data di entrata in vigore del Jobs Act), impugnava il licenziamento disciplinare irrogatogli dalla datrice di lavoro per violazione della normativa di categoria, chiedendo la condanna della società alla reintegra ed al risarcimento del danno.

La Corte d’Appello di Firenze, in parziale riforma della pronuncia di primo grado, dichiarava la nullità del licenziamento, ma applicava la tutela indennitaria ex art. 3 del D.lgs. 23/2015, escludendo che il caso rientrasse nella disciplina di cui all’art. 2, comma 1, del Jobs Act, che riserva la reintegra al licenziamento discriminatorio o “riconducibile agli altri casi di nullità espressamente previsti dalla legge”. Pertanto, secondo la Corte d’Appello, nella fattispecie in esame la nullità, pur sussistente, non risultava individuata come tale da una specifica disposizione di legge, bensì riconducibile al regime generale delle nullità ex art. 1418 e seguenti c.c.

A seguito del ricorso presentato da entrambe le parti, la Corte di Cassazione, pur condividendo il presupposto da cui era partita la Corte d’Appello, secondo cui in presenza di una nullità di licenziamento non espressamente prevista dalla legge sarebbe preclusa l’applicazione dell’art. 2, comma 1, del D.lgs. 23/2015, riteneva rilevante e non manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale in riferimento all’art. 76 Cost.

Infatti, secondo la Suprema Corte, la legge delega n. 183/2014, dettando all’art. 1, comma 7, i criteri che il legislatore avrebbe dovuto seguire, ricomprendeva nell’area della reintegrazione tutti i licenziamenti nulli e discriminatori, delegando solo l’individuazione di specifiche fattispecie di licenziamento disciplinare ingiustificato cui ulteriormente ricollegare il diritto alla reintegra.



Di conseguenza, la Corte di Cassazione rilevava un'incoerenza tra la legge delega ed il D.lgs. n. 23/2015 per una distinzione di tutela che in realtà non era prevista dalla norma delegante.

La decisione della Corte Costituzionale

La Consulta ha condiviso l'interpretazione dei Giudici di legittimità in base alla quale l'avverbio "espressamente" contenuto nell'art. 2, comma 1, del D.lgs. 23/2015, e non già nel criterio direttivo della legge delega, esclude dall'ambito applicativo della norma tutte le ipotesi in cui, pur ricorrendo la violazione di una norma imperativa, la nullità non sia testualmente prevista come conseguenza della stessa.

In primo luogo, secondo la Corte Costituzionale, la questione di legittimità costituzionale risulta essere fondata secondo l'interpretazione letterale, poiché nel criterio direttivo della legge delega manca del tutto *"la distinzione tra nullità "espressamente" previste e nullità conseguenti sì alla violazione di norme imperative, ma senza l'espressa loro previsione come conseguenza di tale violazione"*. Per cui, se il legislatore delegante avesse voluto una qualche distinzione anche tra le nullità, l'avrebbe parimenti prevista.

Non solo, ma la questione è fondata anche secondo l'interpretazione sistematica, poiché *"la limitazione alla nullità testuale appare eccentrica rispetto all'impianto della delega che mira ad introdurre per le nuove assunzioni una disciplina generale dei licenziamenti di lavoratori assunti dopo il 7 marzo 2015, a copertura integrale per tutte le ipotesi di invalidità"*.

In conclusione, dalla dichiarazione di illegittimità costituzionale dell'art. 2, comma 1, del D.lgs. 23/2015 ne consegue che la tutela reintegratoria deve applicarsi sia nel caso in cui la norma imperativa violata disponga espressamente la sanzione della nullità, sia laddove ciò non sia testualmente previsto.

Gianvito Riccio

gianvito.riccio@cbalex.com

Roberta Toschi

roberta.toschi@cbalex.com

Barbara Patacchiola

barbara.patacchiola@cbalex.com

Luigi Iacono

luigi.iacono@cbalex.com

Alberto Vitale

alberto.vitale@cbalex.com

Marinela Peraj

marinela.peraj@cbalex.com



www.cbalex.com

MILANO

C.so Europa, 15 - 20122 Milano
Tel. +39 02 778061
Fax +39 02 76021816
E-mail: milano@cbalex.com

ROMA

Via Donizetti, 10 - 00198 Roma
Tel. +39 06 89262900
Fax +39 06 89262921
E-mail: roma@cbalex.com

PADOVA

Galleria dei Borromeo, 3 - 35137 Padova
Tel. +39 049 0979500
Fax +39 049 0979541
E-mail: padova@cbalex.com

VENEZIA

Santa Croce, 251 - 30135 Venezia
Tel. +39 041 2440266
Fax +39 041 2448469
E-mail: venezia@cbalex.com

MÜNCHEN

Ludwigstrasse 10 - D-80539 München
Tel. +49 (0)89 99016090
Fax +49 (0)89 990160999
E-mail: muenchen@cbalex.com